



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla deliberazione n. ----- del -----

Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2025/2026.

1. Il Piano di dimensionamento.

Con la formazione del Piano regionale di dimensionamento ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997, dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Regione Sardegna si pone l'obiettivo di definire l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026.

In particolare, le previsioni di cui all'art. 1, commi 557 e 558, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), hanno riformato la materia superando l'impostazione dei parametri dimensionali, introducendo delle modifiche all'art. 19 del D.L. n. 98 del 2011, conv. L. n. 111 del 2011.

Il Piano regionale, in conformità alla riforma della disciplina introdotta dalla legge 197/2022, definirà, pertanto:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo.

I criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sono definiti rispettivamente nei punti 2.1 e al punto 3 delle presenti Linee guida.

2. Criteri per il Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026.

Al fine di garantire il completamento del processo di riordino dell'assetto territoriale delle province e delle città metropolitane della Sardegna, come disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali" è stata emanata la legge regionale n. 9 del 19 luglio 2024 "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province".

In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge regionale da ultima citata, con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/2 del 19 settembre 2024, si è proceduto alla nomina degli Amministratori straordinari e Commissari straordinari delle Province e delle Città Metropolitane della Sardegna.

Gli Amministratori straordinari delle Province, restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, e agli stessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tenuto conto del quadro normativo vigente, i nuovi piani saranno definitivi sulla base dell'articolazione territoriale come definita dalla legge regionale n. 7/2021.

I Piani provinciali devono essere adottati formalmente dalle Province e Città Metropolitane, previa concertazione territoriale che garantisca una esauriente acquisizione e ponderazione dei molteplici interessi, con la partecipazione di diversi attori coinvolti nel territorio di riferimento, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in conformità alle Linee guida regionali di programmazione¹.

Le proposte di riorganizzazione della rete scolastica formulate dalle amministrazioni comunali relativamente al primo ciclo di istruzione dovranno essere trasmesse alla Provincia/Città Metropolitana e inserite nel Piano Provinciale ove formalmente approvate in sede di Piano Provinciale e/o Metropolitan.

Considerata la fase transitoria di definizione della struttura tecnico amministrativa delle nuove Province – Città Metropolitane, qualora ci siano operazioni di riorganizzazione della rete che riguardino Autonomie scolastiche ubicate in Comuni transitati nelle nuove Province – Città metropolitane, i Piani provinciali dovranno dare evidenza del raccordo tra i diversi soggetti interessati.

Non si terrà conto degli ambiti territoriali costituiti con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016. Infatti, a seguito della Legge di bilancio dello Stato 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, si è stabilito che "a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

I ruoli, la procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026 sono definiti nel punto 5 delle presenti linee guida.

2.1 Autonomie scolastiche (primo e secondo ciclo)

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", e in particolare con l'articolo 1, comma 557 il legislatore statale è intervenuto sulla procedura del dimensionamento scolastico, introducendo nuovi commi al decreto-legge n. 98 del 2011.

¹ Si ricorda che l'art. 1 del regolamento emanato con D.P.R. n. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" prevede che alla definizione "dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata" tra lo Stato e le Regioni. Il medesimo art. 1, peraltro, stabilisce che, fino all'emanazione del menzionato decreto ministeriale di natura regolamentare, continui ad applicarsi la disciplina vigente, in particolare il D.P.R. n. 233 del 1998, ivi compresa la disciplina sulla procedura di cui all'art. 3, da considerarsi abrogato soltanto all'atto dell'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale avente natura regolamentare (art. 24, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 81 del 2009).

Con l'entrata in vigore del disposto normativo dei commi 5 quater e 5 quinquies dell'art. 19, D.L. 98/2011 il quadro normativo è mutato, poiché è previsto uno schema procedurale differente rispetto al disposto dell'art. 1 D.P.R. n. 81 del 2009, pertanto le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 233/1998 sono da intendersi abrogate. A tal fine, si precisa che rimane comunque in vigore il quadro normativo vigente in merito alle competenze riconosciute agli Enti locali nella definizione del piano di dimensionamento e in particolare al ruolo delle Province per quanto concerne l'adozione del Piano provinciale di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La riforma, come specificato dal Ministero dell'Istruzione e del merito, persegue tre obiettivi fondamentali, ovverosia: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 119 Cost.) attraverso l'efficientamento della rete scolastica sul territorio, l'attuazione degli impegni assunti in sede europea e declinati nel PNRR (art. 117, co. 5, Cost.); la valorizzazione del ruolo delle Regioni nella distribuzione del contingente, fissato sulla base di criteri statali, sul territorio, tenendo in considerazione le varie realtà territoriali e le connesse esigenze socioeconomiche, anche al fine di favorire la qualità dell'organizzazione scolastica (art. 117, co. 3, Cost).

L'articolo 19, comma 5-quater del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, che in prima applicazione coincide con il 31 maggio 2023².

L'accordo in Conferenza Unificata non è stato raggiunto poiché alcune Regioni³ (tra le quali la Sardegna) hanno espresso il loro dissenso, conseguentemente il Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno adottato "unilateralmente" il decreto di cui al comma 5 quinquies del DL 98/20114, (decreto n. 127 del 30 giugno 2023), che dispone per gli aa.ss. 2024/2025,

² D. L. 98/2011 art. 19 comma 5-quater "Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".

³ Documento della Conferenza Unificata Rep. atti n. 66/CU del 24 maggio 2023.

⁴ Art. 19 comma 5-quinquies D.L. 98/2011 "Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".



2025/2026, 2026/2027 i criteri per la definizione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, e al quale le Regioni devono attenersi, nel pieno rispetto del disposto normativo vigente.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 22 novembre 2023 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della normativa sopra richiamata, confermandone definitivamente la cogenza.

La Consulta, inoltre, è recentemente intervenuta sulla questione del Dimensionamento scolastico, con la sentenza n. 168 del 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024 "Disposizioni in materia di istruzione", che prevedeva l'avvio di una procedura per il mantenimento di tutte le Autonomie scolastiche esistenti nell'anno scolastico 2023/2024, nonché l'attivazione di uno specifico "presidio" nelle Autonomie soppresse.

Alla luce della sua precedente sentenza n. 223 del 2023, la Corte ha osservato che resta ferma la competenza delle regioni a definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale.

Come previsto dal Decreto interministeriale n. 127/2023, il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori:

- per l'anno scolastico 2024-2025: 961
- per l'anno scolastico 2025-2026: 949
- per l'anno scolastico 2026-2027: 938

Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito nel decreto viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.

Come riportato nella tabella di cui all'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale, per la Regione Sardegna il contingente di organico è così ripartito:

a.s. 2024/2025= 228

a.s. 2025/2026= 225

a.s. 2026/2027= 220

Si ricorda inoltre che il DL 215/2023⁵ "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", ha introdotto una deroga al contingente di organico definito dal Decreto interministeriale n. 127/2023, per il solo anno scolastico 2024/2025, disponendo per la Regione Sardegna l'incremento di sei Autonomie scolastiche (da 228 a 234). Considerato il carattere non strutturale della deroga, prevista per il solo anno scolastico 2024/2025, rimane fermo il contingente di organico definito per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, pertanto, per la programmazione 2025/2026 la riorganizzazione della rete scolastica dovrà riguardare **nove Autonomie scolastiche (3 previste per l'anno scolastico 2025/2026 più le sei Autonomie attivate in deroga per l'anno scolastico 2024/2025).**

⁵ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 febbraio 2024, n. 18

Prima dell'avvio della nuova programmazione della rete scolastica, la Regione Sardegna e altre Regioni, hanno richiesto al Ministero, tramite il Coordinatore della X Commissione Istruzione e Lavoro della Conferenza delle Regioni, di procedere all'ampliamento del contingente di organico, in considerazione della divergenza esistente tra la stima del numero di alunni calcolato sulla base delle proiezioni demografiche (utilizzato in sede di decreto interministeriale) e il numero effettivo di iscrizioni registrate (dati organico di diritto).

Il Ministero, con nota prot. n. 0005543 del 27 luglio 2024 ha respinto la richiesta delle regioni, precisando che la stima sul dato numerico degli alunni è perfettamente in linea con il dato effettivo di studenti frequentanti (dato ANS 23/24). Pertanto, al fine di garantire l'ordinato avvio delle attività scolastiche dal 1° settembre 2025 le Regioni sono chiamate a provvedere al dimensionamento della rete scolastica **entro il 30 novembre 2024 (salvo eventuale differimento disposto dalla Regione ai sensi del comma 5- quater art. 19 del DL 98/2011)**, nel rispetto dei limiti indicati dal relativo decreto attuativo n. 127 del 30 giugno 2023, che, come è noto, ha fissato il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni nel primo triennio di applicazione della misura normativa.

NB: Si ribadisce che la nuova disciplina non prevede parametri dimensionali, pertanto, alle scuole definite come "autonome" potrà essere assegnato un Dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi titolari in via esclusiva. Parimenti, non sono previste scuole sottodimensionate (termine che con l'introduzione della nuova disciplina risulta privo di significato) da assegnare in reggenza. Al riguardo, il Ministero ha precisato che l'istituto della reggenza diventa una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti (es. carenze di organico, lunghe assenze per malattia, dimissioni in corso d'anno ecc.) e non utilizzabile per attivare ulteriori istituzioni scolastiche eccedenti il contingente assegnato.

2.1.1. Criteri dimensionamento scolastico.

In base ai dati dell'organico di fatto 2024/2025 in Sardegna sono presenti 234 Autonomie scolastiche, suddivise come riportato nella tabella di cui sotto:

Tabella 1. Tabella riepilogativa Autonomie Scolastiche ripartite sull'articolazione territoriale l. r. n. 2/2016 (dati organico di fatto 2024/2025⁶).

PROV	Direzioni Didattiche	Scuole Secondarie primo grado	Istituti Comprensivi	C.P.I.A	I.I.S	LICEI	Istituti tecnici	Istituti Professionali	Convitti	Istituti Globali	TOTALI
Città Metropolitana	2	1	29	1	9	10	2	2	1	0	57
Sud Sardegna	0	0	28	1	11	2	1	1	0	2	46
Oristano	0	0	13	1	5	1	1	0	0	0	21

⁶ I dati disponibili sono relativi all'organico di fatto aggiornato alla data del 1 ottobre 2024, fonte USR Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nuoro	0	0	25	1	8	4	2	1	0	0	41
Sassari	3	2	37	1	12	7	4	2	1	0	69
SARDEGNA	5	3	132	5	45	24	10	6	2	2	234

Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

Come precisato, per l'anno scolastico 2025/2026 il contingente di dirigenti scolastici assegnato alla Sardegna è pari a 225 unità, pertanto le Autonomie esistenti dovranno passare da 234 a 225 (compresi i CPIA), quindi una riduzione di nove Autonomie.

Considerata la necessità di ridefinire la rete scolastica sulla base del contingente di organico assegnato, la Regione Sardegna per l'anno scolastico 2025/2026 intende ridurre il numero di istituzioni scolastiche coerentemente a quanto disposto dal decreto, procedendo ad una distribuzione del contingente a livello provinciale che tenga conto non solo del mero dato numerico delle Autonomie ma anche delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali esistenti a livello di ciascuna Città Metropolitana/provincia e della maggiore facilità nel trovare soluzioni riorganizzative più confacenti alla realtà locale interessata.

Ciò premesso, nell'ottica di una maggiore perequazione tra territori il contingente di organico provinciale sarà assegnato come segue:

PROVINCIA - CITTA' METROPOLITANA	Popolazione scolastica	Autonomie presenti 2024/2025	Autonomie interessate alla riorganizzazione	Autonomie a.s. 2025/2026
CITTA' METROPOLITANA CAGLIARI	59.735	74	2	72
CITTA' METROPOLITANA SASSARI	35.754	40	1	39
PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA	20.523	29	1	28
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO	9.171	12	1	11
PROVINCIA SULCIS INGLESIENTE	11.719	17	1	16
PROVINCIA DI NUORO	17.054	30	1	29
OGLIASTRA	6.958	11	1	10
ORISTANO	15.711	21	1	20
TOT	176.625	234	9	225

Si ricorda che, nel caso di mera fusione "amministrativa" di Autonomie scolastiche esistenti non si avrebbe alcuna soppressione di punto di erogazione del servizio (salvo diversa volontà degli EE.LL), e gli studenti quindi non dovrebbero recarsi in altro Comune per frequentare le lezioni (salvo diversa volontà degli Enti locali).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La proposta di revisione dell'assetto organizzativo e dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della rete scolastica deve rappresentare il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati e deve coinvolgere tutti i soggetti interessati.

Nel rispetto del contingente assegnato a livello provinciale, gli Enti Locali dovranno proporre modifiche all'attuale assetto organizzativo della rete scolastica, in conformità ai seguenti criteri:

- priorità nella riorganizzazione nei Comuni dove sono ubicate due o più Autonomie scolastiche (o comunque nei casi in cui le Autonomie scolastiche siano ubicate in Comuni vicini) con un numero di alunni non particolarmente elevato (di norma tra i 400 o poco superiori alle 500 unità) al fine di razionalizzare la rete scolastica e procedere alla creazione di un nuovo Istituto costituito di norma da non più di non più di 1.200 – 1.300 alunni;
- procedere alla riduzione delle Autonomie scolastiche con un numero di alunni eccessivamente ridotto che non permetta l'ottimale funzionamento delle stesse, di norma inferiore alle 400 unità, salvo la presenza di condizioni particolari, come meglio specificato più avanti, fermo restando comunque il rispetto del contingente assegnato a livello provinciale;
- priorità nella riorganizzazione al primo ciclo di studi, in particolare nei casi in cui la riorganizzazione permetta la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado, per la creazione di Istituti Comprensivi;
- qualora si proceda all'accorpamento di Autonomie del secondo ciclo, privilegiare l'accorpamento tra Autonomie dello stesso ordine di scuola (es. due Istituti tecnici, due Licei ecc) o comunque omogenee⁷;
- non potranno essere costituiti nuovi CPIA. Sarà mantenuta l'autonomia scolastica relativa ai cinque CPIA attualmente esistenti;
- non potranno comunque essere proposte nuove Autonomie, se non quelle derivanti dagli accorpamenti e conseguenti soppressioni di Autonomie esistenti;
- nel caso in cui si proceda all'aggregazione di due o più Autonomie scolastiche, mantiene l'Autonomia l'Istituzione con il maggior numero di allievi. In caso di accorpamento fra due o più Autonomie scolastiche deve essere specificata la sede principale della nuova Autonomia e la denominazione da attribuire alla stessa;
- previo accordo fra Enti Locali, la sede dell'Autonomia può essere attribuita e/o spostata in Comuni i cui PES presentano un numero di allievi inferiore;
- le nuove Autonomie dovranno comunque far parte della stessa Provincia o Città Metropolitana;
- nel caso di accorpamento di PES a una Autonomia esistente, la sede dell'Autonomia rimane comunque la medesima, salvo diversa volontà degli Enti Locali;
- considerato il contingente di organico assegnato alla Regione e la conseguente necessità di riorganizzare la rete scolastica conforme a tale organico, per la programmazione 2025/2026, la

⁷ Si precisa che per Istituti omogenei si intendono quegli Istituti che presentano indirizzi di studio uguali o simili o che, pur presentando indirizzi ordinamentali diversi, richiedono la presenza di strutture laboratoriali o didattiche analoghe.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione prevede che possano essere istituiti nuovi Globali in località che si trovino in oggettive condizioni di isolamento e marginalità geografica, in conformità a quanto disposto dal DPR 233/1998 art. 2 comma 3. L'Istituto globale all'interno del piano di dimensionamento dell'offerta formativa regionale è inteso come scelta residuale dettata da vincoli oggettivi e non come elemento strutturale dell'offerta formativa sarda.

Nel rispetto del contingente assegnato a livello provinciale, gli Enti competenti potranno comunque valutare le modalità di organizzazione della rete scolastica maggiormente confacenti alla propria realtà territoriale, tenendo conto:

- delle eventuali difficoltà oggettive di accorpamento tra Autonomie, dovute da condizioni orografiche e di isolamento geografico;
- del bacino d'utenza di riferimento e della omogenea e proporzionata distribuzione degli alunni tra le istituzioni interessate dal dimensionamento, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo dell'assetto organizzativo per i vari ordini e gradi;
- del numero totale di punti di erogazione conseguenti all'accorpamento delle Autonomie;
- della necessità di evitare la formazione di istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti;
- caratteristiche specifiche dell'Autonomia, alla disponibilità e qualità dell'edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ecc);

NB: I Piani provinciali devono dare adeguata evidenza delle scelte di riorganizzazione della rete scolastica adottate sulla base dei criteri sopra indicati, fermo restando il rispetto del contingente assegnato a livello provinciale.

Le proposte deliberative degli Enti locali competenti, i pareri delle Istituzioni scolastiche devono indicare con chiarezza le Autonomie scolastiche e i punti di erogazione plessi/edifici interessati alla eventuale riorganizzazione della rete scolastica, indicando il relativo codice meccanografico. Se la proposta riguarda plessi ubicati in Comuni diversi ogni Comune deve allegare la propria proposta deliberativa.

NB: Al fine di garantire una uniformità della rete scolastica, si invitano i Comuni i cui plessi, a seguito del nuovo assetto territoriale definito dalla legge regionale n. 7/2021, risultino ubicati in Province – Città Metropolitana differenti rispetto all'Autonomia scolastica di riferimento (ad esempio sede Autonomia Scolastica nella Città metropolitana e uno o più plessi in altra Provincia) ad adottare le proposte di riorganizzazione della rete scolastica locale affinché ciascuna Autonomia scolastica e relativi plessi risultino ubicati all'interno del territorio di una stessa Provincia- Città Metropolitana.

2.1.2 Intervento della Regione

Come sopra precisato, la nuova normativa non prevede limiti dimensionali, gli Enti competenti potranno quindi, **nel rispetto del contingente di organico assegnato a livello provinciale**, organizzare la rete scolastica secondo le esigenze maggiormente confacenti al loro territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tuttavia, qualora le proposte presentate in sede di Piano Provinciale non siano coerenti con il contingente assegnato e si discostino in tutto o in parte dalle disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida la Regione si riserva la possibilità di attuare interventi correttivi sulla rete scolastica territoriale, anche eventualmente sui singoli contingenti a livello provinciale, **volti al raggiungimento del contingente massimo assegnato alla regione, fornendo adeguata motivazione.**

La Regione potrà comunque valutare soluzioni di riorganizzazione della rete scolastica locali ritenute maggiormente funzionali a livello regionale e provinciale, **nel rispetto del contingente totale assegnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito**, tenendo conto di eventuali **difficoltà oggettive** di accorpamenti manifestati a livello di singola Provincia, conseguenti alle modifiche territoriali introdotte dalla n. l.r. 7/2021 (es. numero di autonomia presenti in una Provincia e conseguenti difficoltà oggettive di riorganizzazione per grado di scuola), di situazioni di isolamento geografico e criticità relative all'aspetto socio economico della realtà territoriale, presenza di difficoltà oggettive di accorpamento dovute alle caratteristiche specifiche dell'Autonomia, della disponibilità e qualità dell'edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ecc), della necessità di evitare la formazione di istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti o di un numero elevato di plessi in capo alla nuova autonomia.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2024/2025.

2.1.3 Programmazione risorse finanziarie

Nell'ottica di valorizzazione della rete scolastica avviata a partire dall'a.s. 2024/2025, la Regione si impegna a programmare apposite risorse finanziarie volte a sostenere l'attivazione, per il triennio successivo, di specifici progetti di sostegno e valorizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche (quali a titolo esemplificativo: laboratori extracurriculari, interventi di potenziamento educativo, servizi ricreativi e di orientamento, interventi di facilitazione attinenti anche all'organizzazione logistica e al servizio di trasporto, etc) rivolti, prioritariamente, agli studenti frequentanti le Autonomie scolastiche e i relativi plessi oggetto di riorganizzazione, come risultanti dai Piani regionali approvati con deliberazione della Giunta Regionale dall'anno scolastico 2024/2025.

2.2 Punti di erogazione del Servizio (PES)

Per l'anno scolastico 2025/2026 la Regione intende mantenere i punti di erogazione del servizio attualmente esistenti, salvo diversa volontà degli Enti locali.

Tuttavia, come già precisato nelle programmazioni precedenti, **si ritiene comunque importante richiamare l'attenzione degli Enti locali sull'opportunità di mantenere punti di erogazione con un numero talmente ridotto di alunni, che non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.**

In particolare si ricorda l'importanza di evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sul punto si rammenta che i parametri per la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito all'Ufficio Scolastico Regionale.

In una prospettiva di corretta programmazione della rete locale, le situazioni che richiedono maggiore attenzione da parte degli Enti locali sono:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 classi per la secondaria di I grado e 5 classi per la secondaria di II grado);
- i plessi in cui sono presenti pluriclassi;
- i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R. n.81/2009 (salve le deroghe autorizzate dalle normative vigenti).

La definizione dei punti di erogazione del servizio si conformerà ai seguenti criteri:

– i PES di scuola dell'infanzia sono di regola costituiti in presenza di almeno 30 bambini per i PES ordinari e 20 bambini, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 30/20 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento demografico o in altri casi eccezionali debitamente motivati. La Regione, in considerazione dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di età 3-5 anni quanto più possibile vicino alla propria residenza, tutela tutti i PES di scuola dell'infanzia attualmente esistenti, compresi quelli sottodimensionati;

– i PES della scuola primaria sono di regola costituiti in presenza di almeno 50 alunni per i PES ordinari e 30 alunni, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 50/30 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola primaria che non raggiungono i suddetti parametri qualora gli stessi siano composti esclusivamente da pluriclassi. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola primaria facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;

– i PES della scuola secondaria di primo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 45 alunni per i PES ordinari e 36 alunni, in deroga, per i PES situati in comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 45/36 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono i suddetti parametri qualora negli stessi sia presente una pluriclasse. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola secondaria di I grado facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

– i PES di scuola secondaria di secondo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 20 alunni per classe con la previsione di un corso quinquennale. È possibile una riduzione di tale parametro per un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati.

Le presenti Linee guida non prevedono la riattivazione dei punti di erogazione soppressi negli anni precedenti. Eventuali richieste contenute nei Piani Provinciali di nuove attivazioni di punti di erogazione del servizio dovranno essere adeguatamente e oggettivamente motivate da difficoltà oggettive connesse alla frequenza presso altri punti di erogazione del servizio ubicati in altro comune o comunque riferibili a situazioni eccezionali e devono garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge per il numero di studenti per classe, il mantenimento della classe negli anni, il rapporto con lo spazio scolastico a disposizione, la sostenibilità (in merito alle dinamiche demografiche locali, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori e agli eventuali investimenti in edilizia scolastica) e l'efficacia (in merito al conseguimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio più razionale ed efficace).

In sede di Piano provinciale, le nuove richieste di attivazione devono fare espresso riferimento alla proposta deliberativa dell'Ente locale dalla quale si evinca la disponibilità dei locali atti ad ospitare il nuovo plesso e loro idoneità, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Per le valutazioni di cui sopra si farà riferimento al parametro relativo all'organico di fatto 2024/2025.

3 Offerta Formativa

3.1 Offerta scolastica e formativa di II ciclo

L'offerta formativa relativa al secondo ciclo, deve essere programmata in modo da garantire una adeguata distribuzione sul territorio.

A tal fine è necessario che le proposte contenute nei Piani provinciali tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e della offerta formativa presente nel territorio e nelle Province limitrofe al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni che determinerebbero la frammentazione delle iscrizioni tra le diverse proposte formative.

La programmazione dell'offerta formativa è relativa esclusivamente agli indirizzi di studio previsti dalla normativa vigente ossia:

- per gli indirizzi dei licei DPR n. 89/2010 e DPR n. 52/2013;
- per gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici DPR n. 88/2010;
- per gli indirizzi degli Istituti Professionali D.Lgs. n. 61/2017.

Non rientrano nel Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in quanto di competenza ministeriale:

- le richieste di specifiche "curvature" non ordinamentali non inserite nel SIDI nonché le attivazioni di curvature di indirizzi già regolarmente autorizzati e attivati, che rientrano nell'ambito della quota di autonomia prevista dal quadro normativo vigente riconosciuta in favore delle Istituzioni scolastiche;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le richieste relative all'avvio di specifici programmi che richiedono accordi bilaterali (quali le sezioni Esabac).

Non rientrano nella programmazione regionale le richieste di attivazione delle sezioni musicali presso la scuola del primo ciclo.

La programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori, agli Iefp e ai Poli Tecnico Territoriali è oggetto di distinti interventi da parte della Regione Sardegna.

Nel caso si valutasse l'opportunità di apportare modifiche alla situazione previgente, la programmazione dell'offerta formativa inserita nei Piani provinciali dovrà essere approvata secondo i seguenti criteri indicati nei seguenti paragrafi:

3.1.2 Criteri generali per l'attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni

Per l'anno scolastico 2025/2026, considerato l'incremento dell'offerta formativa già autorizzata e attivata negli anni precedenti, le proposte di attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni, all'interno dei Piani provinciali, potranno essere presentate unicamente da Autonomie Scolastiche che **non** hanno avuto nel 2024/2025 nuove attivazioni⁸ di indirizzi e articolazioni/opzioni. Dette Autonomie potranno proporre nuovi indirizzi, articolazioni opzioni solo nel caso in cui l'indirizzo e/o l'articolazione opzione non risulti presente a livello provinciale o comunque nel caso in cui pur risultando attivo in un Comune della stessa Provincia la distanza tra i due Comuni comporti un tempo di percorrenza di norma superiore ai 60 minuti su trasporto su gomma.

Nella richiesta di istituzione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni gli Enti competenti, **inoltre dovranno comunque tenere conto:**

- del numero e tipologia di indirizzi, articolazioni/opzioni esistenti a livello di singolo Istituto e del numero degli alunni iscritti per ciascun indirizzo, articolazione/opzione;
- dell'andamento delle iscrizioni nell'Istituto scolastico di riferimento negli ultimi tre anni, tali da giustificare l'attivazione di un nuovo indirizzo, articolazione/opzione;
- delle tipologie di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia;
- degli indirizzi, articolazioni/opzioni non attivati nell'anno 2024/2025 per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;
- del numero delle classi prime attivate nel 2024/2025 e del numero di alunni presenti. A tal fine le richieste di attivazione di nuovi indirizzi dovranno essere accompagnate dai dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe tali da garantire l'attivazione e il mantenimento dell'indirizzo per tutto il quinquennio⁹.

⁸ Per nuove attivazioni si intendono indirizzi, articolazioni/opzioni approvati nel Piano regionale e poi formalmente attivati dall'Ufficio Scolastico regionale, in quanto inseriti nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).

⁹ Sulle soglie per la costituzione delle classi si rinvia alle disposizioni di cui al DPR 81/2009.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- del numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2024/2025 per indirizzo di studio di riferimento, nonché del numero degli alunni riferiti a tali classi, al fine di evitare il fenomeno delle classi articolate;
- della compatibilità delle proposte dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo. Di tale aspetto deve essere data evidenza nel Piano provinciale¹⁰.
- degli accordi fra Province/Città Metropolitana interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti;

Nelle proposte di attivazione dovranno essere indicati l'esatta denominazione e il codice dell'indirizzo, articolazione/opzione che si intende attivare¹¹ (es. LI00 –Artistico Nuovo ordinamento – Biennio comune, oppure IT09 Trasporti e logistica - biennio Comune –articolazione ITCD Conduzione del mezzo) nonché il codice meccanografico del punto di erogazione interessato.

L'attivazione effettiva dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni sarà, in ogni caso subordinata, alla costituzione successiva di almeno una classe prima e/o terza dimensionata secondo norma.

Gli indirizzi, articolazioni opzioni presentati negli anni precedenti, inseriti nei Piani di dimensionamento ma poi non formalmente attivati dall'USR¹², decadono automaticamente, pertanto nel caso in cui si intenda riproporre gli stessi per l'anno scolastico 2025/2026 è necessario reiterare nuovamente la richiesta.

Gli Enti competenti potranno inoltre valutare, sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare gli indirizzi "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi. L'indicazione degli indirizzi di studio da eliminare devono essere espressamente indicata nel Piano provinciale.

Le proposte inserite nel Piano di programmazione dell'offerta formativa dovranno obbligatoriamente essere istruite sulla base dei criteri di cui sopra e adeguatamente motivate e condivise *in primis* con le Istituzioni scolastiche di riferimento e con gli altri soggetti istituzionali competenti; di tale motivazione e condivisione, nonché della conformità della proposta ai criteri sopra indicati, dovrà essere obbligatoriamente fornita evidenza nei Piani approvati.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi sulla base dei criteri definiti dalle presenti Linee guida, garantendo un'articolazione adeguata dell'offerta formativa ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre Autonomie.

Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo articolazione/opzione, di un pari e preesistente indirizzo articolazione/opzione (che non sia silente) che sta andando ad esaurimento nell'anno scolastico 2024/2025 nell'ambito della medesima Autonomia scolastica.

¹⁰ Le proposte di nuova istituzione di indirizzo professionale - settore servizi - indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in tutte le loro articolazioni e opzioni, dovranno garantire, su attestazione dell'Istituto scolastico richiedente, la presenza delle idonee strutture, nel rispetto delle norme HACCP e di sicurezza.

¹¹ Per le denominazioni esatte degli indirizzi si rimanda alla normativa vigente: Indirizzi dei LICEI (DPR n. 89/2010, DPR n. 52/2013, - Indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici (DPR n. 88 del 15/03/2010; Indirizzi degli Istituti Professionali (D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017).

¹² Un indirizzo, articolazione/opzione è da considerarsi attivo quando risulta presente nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).

Si precisa che gli indirizzi e/o articolazioni per i quali si richiede la sostituzione a partire dall' a.s. 2025/2026 non potranno attivare rispettivamente classi prime e classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2024/2025.

Oltre ai suddetti criteri, si applicheranno quelli di cui ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 per gli specifici percorsi.

3.1.3 Criteri specifici per i percorsi liceali

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, gli Enti competenti nella richiesta di nuovi percorsi liceali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

✓ **Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo¹³**

Per l'anno scolastico 2025/2026, in linea con le indicazioni ministeriali, **non saranno ammesse** richieste di attivazione di nuove e/o ulteriori sezioni di Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo presso i percorsi di liceo scientifico in quanto si ritiene adeguata l'offerta formativa esistente.

✓ **Liceo Classico Europeo**

Per quanto concerne l'indirizzo liceale "Classico Europeo" si ricorda che non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del D.P.R. n. 89/2010 regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Si ritiene quindi confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M. 12.10.1993 n. 299 per cui, nel caso venga proposto l'indirizzo "Classico Europeo" la sperimentazione del Liceo Classico Europeo potrà attualmente avvenire solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura "sperimentale".

✓ **Liceo Made in Italy**

La L. 27 dicembre 2023, n. 206, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, istituisce all'art. 18 il percorso liceale del Made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei Licei, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

In via transitoria e nelle more dell'adozione di specifica disciplina regolamentare, le Istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del Liceo delle scienze umane potranno chiedere di attivare il percorso liceale del Made in Italy subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente. Contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del Liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del Made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Ai

¹³ Con riferimento ai licei musicali e licei sportivi, si rimanda alla circolare MIM 43464 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sensi del comma 5 della L. 206/2023, l'attivazione potrà avvenire, su richiesta delle Istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione¹⁴.

Criteri specifici per i percorsi tecnici e professionali

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, gli Enti competenti nella richiesta di nuovi percorsi tecnici e professionali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

Gli indirizzi, opzioni ed articolazioni per i quali è possibile presentare istanza di attivazione sono:

- per gli indirizzi tecnici, quelli previsti dal DPR n. 88/2010;
- per gli indirizzi professionali, esclusivamente quelli previsti dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 61/2017.

In particolare, per le articolazioni e le opzioni degli indirizzi tecnici e gli indirizzi di triennio di quelli professionali, le istanze riferite a una specifica sede di attivazione, potranno essere avanzate per l'attivazione **di un solo indirizzo di triennio o articolazione o opzione (per autonomia scolastica)** susseguente al biennio comune già attivo presso l'Istituzione scolastica (es. solo ITGA o solo ITPT o solo ITVE se presso l'Istituzione scolastica è attivo IT21).

Le richieste di attivazione dei nuovi indirizzi formativi, presentate da parte di Istituti Professionali, dovranno tener conto del raccordo tra i due sistemi (articolo 3, c. 1, lettera g) del D.l. 17 maggio 2018) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

3.2 Offerta sussidiaria di istruzione e Formazione professionale

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successivi provvedimenti, la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale.

Ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, al sistema dell'Istruzione Professionale (IP) è data la possibilità di realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), mediante la costituzione di classi separate o il raccordo tra i due sistemi, secondo le modalità definite da ciascuna Regione mediante accordi con l'USR territorialmente competente.

La programmazione annuale dell'offerta sussidiaria dei percorsi IeFP è di competenza dell'Assessorato del Lavoro. A tal fine si precisa che, presso gli Istituti Professionali della Sardegna non sono stati attivati percorsi di IeFP in sussidiarietà di cui all'articolo 5, c. 2 del D.l. 17 maggio 2018. Gli studenti potranno comunque accedere all'esame di qualifica, come previsto dall'articolo 3, c. 1, lettera g) del D.l. succitato, previa ricognizione da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

4. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

I CPIA, istituiti dall'art. 1, comma 632 della L. 296/2006 e regolati dal DM 25 ottobre 2007, sono costituiti in Autonomie scolastiche; il DPR 263 del 29 ottobre 2012 prevede che i CPIA erogino percorsi di primo e

¹⁴ Per l'anno scolastico 2024/25 a seguito dell'Accordo sottoscritto tra l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e la Direzione generale della Pubblica Istruzione per l'attivazione, è stato attivato l'indirizzo di studi liceale "Liceo del made in Italy" presso l'Istituto Magistrale "B. Croce" di Oristano (Cod. Mec. ORPM01000T).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

secondo livello, nonché percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; i percorsi di secondo livello saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di II grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (rimanendo in essi incardinati) individuate nel Piano.

Attualmente sono attivi sul territorio regionale cinque CPIA interprovinciali con sede in Cagliari, Serramanna, Nuoro, Sassari e Oristano.

Per l'anno scolastico 2025/2026 non potranno essere proposti nuovi CPIA.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2025/2026) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario e in base a locali/strutture disponibili, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il Dirigente scolastico e il personale amministrativo.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare del MIUR n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Ai fini della programmazione 2025/2026 i CPIA dovranno comunicare i nuovi punti di erogazione che intendono proporre come nuove attivazioni. Inoltre, ai fini dell'aggiornamento dei punti di erogazione attualmente esistenti i CPIA dovranno comunicare formalmente i punti non più attivi.

Il Piano provinciale dovrà riportare i nuovi punti di erogazione (ulteriori) rispetto a quelli già inseriti nei Piani regionali precedenti, precisando l'esatta ubicazione della sede (Ente/soggetto a cui appartiene lo stabile, indirizzo e numero civico), nonché indicare i punti di erogazione non più attivi.

I punti di erogazione devono rispettare le prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico. I Piani provinciali devono dare evidenza di eventuali accordi e/o deliberazioni degli Enti competenti sulle disponibilità dei locali.

4.1. Corsi di secondo livello per adulti (ex serali)

I corsi di secondo livello (ex serali) sono incardinati nelle scuole secondarie di II grado.

Negli ultimi anni l'offerta formativa di secondo livello è stata notevolmente ampliata, pertanto al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni rispetto ai corsi di secondo livello già attivi, si raccomanda agli Enti competenti di formulare proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e dell'offerta formativa presente nel territorio.

Si ricorda che potranno essere proposti indirizzi, articolazioni/opzioni relativi ai percorsi di secondo livello a condizione che presso l'Istituzione Scolastica risulti attivo il corrispondente indirizzo, articolazione/opzione diurno.

La proposta di attivazione dovrà essere riferita ad un indirizzo di studio biennio comune e/o articolazione/opzione triennale di secondo livello per Autonomia scolastica. I Piani provinciali, inoltre, nel programmare i corsi di secondo livello, dovranno tener conto:

- della tipologia di corsi serali già attivati nell'Autonomia scolastica proponente e del relativo numero di alunni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- della tipologia di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia.

L'attivazione di indirizzi/articolazioni/opzioni relativi alle sezioni serali per l'anno scolastico 2024/2025 dovrà essere richiesta indicando il codice meccanografico dell'Istituzione di riferimento e del singolo plesso nel quale si vuole attivare l'indirizzo/articolazione/opzione, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo/articolazione/opzione che si vuole attivare.

Per i corsi di secondo livello afferenti agli Istituti professionali, non risulta possibile attivare i nuovi indirizzi di studio definiti dal D.Lgs. n. 61/2017 poiché al momento non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di adeguamento dei quadri orari ai percorsi "serali" di istruzione professionale.

Pertanto, per la programmazione 2025/2026, le richieste di l'attivazione dei percorsi di secondo livello afferenti ai percorsi professionali dovranno essere formulate sulla base delle denominazioni degli indirizzi di studio già previsti dal D.P.R. n. 87/2010.

Per l'attivazione dei corsi di secondo livello (fra CPIA e Istituzione Scolastica e nel caso Istituto di prevenzione e pena) si rimanda alle prescrizioni previste dal DPR 263/2012.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi tenendo conto dei criteri sopra enunciati e del trend numerico degli iscritti allo specifico percorso di secondo livello proposto, sia a livello provinciale che regionale.

Nel caso in cui nei Piani Provinciali siano approvate più proposte di attivazione di corsi di secondo livello per Autonomia scolastica, la Regione si riserva comunque la facoltà di approvare anche una sola richiesta per Autonomia, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel presente paragrafo.

5. Ruoli, procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026.

La Regione è il soggetto responsabile dell'emanazione delle Linee Guida e della redazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026 sulla base dei Piani provinciali, adottati a seguito della concertazione territoriale.

Nell'ambito della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, acquista un ruolo fondamentale la sinergia e responsabilità degli EELL competenti, nonché la partecipazione delle parti economiche e sociali coinvolte nel rafforzare il ruolo del partenariato istituzionale, al fine di creare un'offerta formativa che rispecchi le reali esigenze e gli sbocchi occupazionali del territorio.

La "bozza delle Linee guida" è oggetto di confronto tra i diversi soggetti coinvolti nella procedura di dimensionamento scolastico.

Il tavolo di confronto interistituzionale è presieduto e convocato dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione o da un suo delegato e allo stesso partecipano:

- Assessore alla Pubblica Istruzione di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana o un suo delegato;
- Presidente dell'ANCI Sardegna o un suo delegato;
- Direttore Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo delegato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna o un suo delegato con un ruolo consultivo.

Può essere coinvolta nel confronto interistituzionale anche la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in considerazione del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, avente ad oggetto la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Regolamento approvato con Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, in qualità di *stakeholder*, possono partecipare al tavolo di confronto interistituzionale con funzioni consultive per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa.

La Regione, esercita la propria competenza programmatica e di "coordinamento" dei Piani provinciali, previste dall'art. 21 della L. n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L. R. n. 9 del 2006.

I Comuni hanno competenza sul primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della L. R. 9/2006.

Le Province hanno competenza sul secondo ciclo di istruzione e sulla programmazione dell'offerta formativa relativa del II ciclo ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. 9/2006.

La Città metropolitana e le Province, in virtù delle competenze attribuite loro per legge, dovranno comunque sempre avviare e definire, con le modalità ritenute più idonee, la concertazione territoriale ai fini della definizione dei Piani provinciali di propria competenza.

Le Città Metropolitane e le Province definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali eventualmente organizzare pre-conferenze territoriali sovra comunali. In merito a tale aspetto si evidenzia, infatti, che l'ambito provinciale, ricomprendendo il territorio di più Comuni, è idoneo a valutare compiutamente le proposte avanzate dai Comuni, e trovare le soluzioni più confacenti alle esigenze di organizzazione della rete scolastica, in particolar modo concertando territorialmente eventuali richieste contrastanti o non risolutive.

Le Amministrazioni Provinciali (Città Metropolitane) dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le Istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le Parti sociali in riferimento all'intero sistema dell'istruzione.

Gli Uffici Scolastici Provinciali partecipano con un ruolo consultivo agli incontri territoriali indetti dalle Città Metropolitane– Provincia.

Le Istituzioni scolastiche inviano le istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali, ecc), al Comune o alla Città Metropolitana/ Provincia competente per ciclo di istruzione.

I Dirigenti Scolastici possono partecipare agli incontri territoriali indetti dalle Città Metropolitane – Province.

Le organizzazioni sindacali ed altri soggetti collettivi interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione possono partecipare agli incontri territoriali, secondo le modalità indicate dagli Enti locali competenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Piano provinciale, adottato formalmente e trasmesso dalle Città Metropolitane/Province alla Regione dovrà contenere il Piano di riorganizzazione della rete scolastica (primo e secondo ciclo) e di programmazione dell'offerta formativa.

Le Amministrazioni Provinciali nella definizione del Piano Provinciale, dovranno tenere conto dei criteri di riorganizzazione della rete scolastica come indicati nelle presenti linee guida, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, sono comunque tenuti all'osservanza della normativa di rango statale e regionale vigente.

Il Piano provinciale, dovrà dare conto necessariamente degli incontri, delle richieste, delle proposte deliberative degli Enti locali interessati, dei pareri espressi dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche (deliberazioni del Consiglio d'Istituto, ecc), degli eventuali rilievi, delle proposte non accolte, e relative motivazioni.

Le decisioni assunte e confluite nel Piano provinciale devono espresse in modo chiaro e inequivocabile e dovrà essere attestata la conformità delle proposte alle presenti Linee Guida.

A seguito dell'adozione delle presenti Linee Guida da parte della Giunta regionale, le stesse verranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovate in via definitiva dalla Giunta regionale.

La Città metropolitana e le Province dovranno inviare le proposte di Piani provinciali alla Regione entro il _____ salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee Guida.

Il Piano regionale sarà adottato con Deliberazione della Giunta regionale entro il _____, salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee Guida.

Il piano dovrà poi essere inviato alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione come indicato dalle sentenze del TAR Sardegna n. 692/2014 e n. 693/2014 in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovato in via definitiva dalla Giunta regionale **entro il 30 novembre 2024, come previsto dal comma 5-quater del DL 98/2011, salvo richiesta di differimento prevista dal medesimo comma.**

6. Normativa di riferimento

Di seguito si riportano le principali fonti normative di riferimento:

- art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.M. 15 marzo 1997, n. 176 "Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica";
- artt. 138 e 139 del DLgs 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EELL, in attuazione del capo I della L 15.03.1997, n. 59", recepito nell'ordinamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regionale con le norme d'attuazione contenute nel D.Lgs 234/2001, attraverso la L.R. 9/2006, art. 72 lett. a), b) e c)";

- DPR 18 giugno 1998, n. 233 concernente "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15.3.1997, n. 59" per le parti non abrogate;
- legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 64 detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133", che tratta la riorganizzazione della rete scolastica con particolare riferimento ai parametri numerici per la formazione delle classi e alla definizione degli organici;
- DPR 22 giugno 2009, n. 119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali";
- DPR 15 marzo 2010, n. 88 del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- DPR 15 marzo 2010, n. 89 del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
- art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- art. 4, comma 69, della L. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- art. 12 della L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- DPR 29 ottobre 2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133”;
- Circolare MIUR 36 del 10.4.2014 “DPR 263/2012 anno scolastico 2014/2015. Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello. Trasmissione schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;
- Nota MIUR 008041 del 07 settembre 2015 avente ad oggetto: “Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti locali- Risposte a quesiti”;
- L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 che adotta il “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
- LR. 7/2015 “Disposizioni urgenti in materia di EELL e disposizioni varie”;
- LR. 2/2016 “Riordino del Sistema delle Autonomie locali della Sardegna”;
- LR 7/2021 “Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 36/2 del 19 settembre 2024 “Nomina amministratori straordinari e commissari straordinari delle province. Articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni straordinarie in materia di riordino delle province)”;
- D.L. 144/2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
- Decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023;
- Sentenze della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del 2011, n. 147 del 2012, n. 223/2023 e n. 168/2024.